

NOTA INFORMATIVA
POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA
POLIZZA COLLETTIVA INTEGRATIVA NON AGEVOLATA ALLA POLIZZA AGEVOLATA
EDIZIONE 2018

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ASSICURATO	Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTECCIMENTO	Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none">- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;- l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione;



- l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale (PAI), di cui al fascicolo aziendale previsto dall'art.9 - comma I del DPR n.503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative al Fondo di Solidarietà Nazionale;
- l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.

COLTURA IRRIGUA

Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

CONVALIDA

Conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA

Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

IMPRENDITORE AGRICOLO

Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni ai sensi dell'art.9 del Reg. UE 1307/2013.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o Irigui.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera

2



SACE BT SpA
Sede Legale
Piazza Poli, 42 | 00187 Roma
T +39 06 6976971 | F +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Capitale Sociale € 56.539.356,00
Iscrizione al Reg. Imp. Roma
C.F. e P.IVA 08040071006
Iscritto al n. 1.00149 dell'Albo delle
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, prodotto, valore assicurato, comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate.

PARTITA	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.
PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE	Documento da allegare al certificato di assicurazione i cui dati derivano dal Piano colturale del fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato e fanno fede ai fini del calcolo del contributo.
PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO NAZIONALE	Decreto emesso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle leggi vigenti.
POLIZZA COLLETTIVA	Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
POLIZZA RIEPILOGATIVA	Il documento che prova l'assicurazione, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in base ai certificati di assicurazione stipulati e contenente il computo del premio.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO	Il valore unitario del prodotto che deve essere contenuto nei limiti stabiliti dal Mi.P.A.A.F. con apposito decreto.
PRODUZIONE	Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativa al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel PAAN.
RESA ASSICURATA	Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune, come risultante dal PAI. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.
SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
SEMINA	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora



SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
SOGLIA	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PAAN vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva la soglia è calcolata ed applicata separatamente.
TRAPIANTO	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VARIETA'	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi **ccesso di pioggia e siccità** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno,
- per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' ATMOSFERICHE CATASTROFALI

GELO	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
BRINA	Congelamento di rugiada o sublimazione del valore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
ALLUVIONE	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
SICCITA'	Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del

4



SACE BT SpA
Sede Legale
Piazza Poli, 42 | 00187 Roma
T +39 06 6976971 | F +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@pcart.postecart.it

Capitale Sociale € 56.539.356,00
Iscrizione al Reg. Imp. Roma
C.F. e P.IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI FREQUENZA

GRANDINE	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
ECESSO DI PIOGGIA	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubilfragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.
ECESSO DI NEVE	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
VENTO FORTE	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h - 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

AVVERSITA' ATMOSFERICHE ACCESSORIE

COLPO DI SOLE	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.
SBALZO TERMICO	Variazione brusca e repentina della temperatura verificatasi per valori superiori allo 0° nell'arco di tre ore che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione attesa. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura rilevata nell'ambito delle otto ore di una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio) con inizio dalle ore 0,00 del giorno in esame. Tale durata può essere anche inferiore purché la differenza di gradi termici sia almeno pari a 10 unità.
VENTO CALDO	Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°.

5



SACE BT SpA
Sede Legale
Piazza Poli, 42 | 00187 Roma
T +39 06 6976971 | F +39 06 697697725
Indirizzo PEC: sacebt@pcart.postecert.it

Capitale Sociale € 56.539.356,00
Iscrizione al Reg. Imp. Roma
C.F. e P.IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle
imprese di Assicurazione e Riassicurazione

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

sace

•gruppo cdp•

Dati agrometeorologici - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da Radar Meteo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del + (più) - (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'art. 19 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni Generali

SACE BT S.P.A. Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia. Tel: +39 06 6976971
- Fax: +39 06 69769700 - Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 08040071006 - Email: customerservice@sacebt.it - pec: sacebt@pcert.postecert.it - Sito internet: <http://www.sace.it/>.

SACE BT S.P.A. è:

- una società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149;
- autorizzata all'esercizio d'Impresa con provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa del Ramo 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento n. 2654 del 28 novembre 2008;
- soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa assicuratrice

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2016, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 59.468.360 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a 56.539.356 euro.

Alla stessa data l'indice di solvibilità Solvency II, corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari a 1,52.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'Impresa assicuratrice contenute nella presente Nota Informativa si rinvia alla pagina web <http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>.

B. Informazioni sul contratto

Lo stipulando contratto agevolato è emesso ai sensi delle agevolazioni previste dalla normativa corrente di cui al D.Lgs. n° 102/04 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale - Reg. UE 702/2014 - Reg. UE n.1308/2013 art. 49 - Reg. UE n. 1305/2013 artt. 36 e 37 - D.M. 162 del 12.01.2015 semplificazione della gestione della PAC 2014/2020 - DM n. 28405 del 6/11/2017 (PAAN 2018) - DM n. 29556 del 16/11/2017 - Reg. UE n. 2393/2017 - DM n. 31817 del 11/12/2017

6



SACE BT SpA
Sede Legale
Piazza Poli, 42 | 00187 Roma
T +39 06 6976971 | F +39 06 69769725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Capitale Sociale € 56.539.356,00
Iscrizione al Reg. Imp. Roma
C.F. e P.IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle
imprese di Assicurazione e Riassicurazione

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di SACE SpA (unico socio)

Nello stipulando contratto agevolato deve essere indicata la presenza o meno di una polizza integrativa non agevolata per la parte di rischio non coperta dal contratto agevolato, per la copertura dei danni superiori all'aliquota di franchigia stabilita e quando detti danni sono esclusi dall'indennizzo ai sensi delle norme previste nella polizza agevolata per l'applicazione della soglia di danno.

Tutte le condizioni di assicurazione e i termini contrattuali presenti sul contratto agevolato, sono richiamati e confermati con la polizza integrativa non agevolata.

3. Durata del contratto

La garanzia decorre dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione del contratto limitatamente alle avversità grandine e vento forte e cessa alla fase di maturazione di raccolta del prodotto o prima se lo stesso è stato raccolto. Si rinvia per una più completa individuazione del periodo di copertura riferito a tutte le avversità assicurabili a quanto riportato all'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Coperture assicurative prestate – Limitazioni ed esclusioni

Con il presente contratto le avversità atmosferiche ammesse all'assicurazione agevolata secondo il disposto del Piano Assicurativo Nazionale, sono assicurate se indicate nel certificato di assicurazione.

La copertura assicurativa riguarda la mancata o diminuita produzione (quantitativa o quanti/qualitativa), espressa in percentuale, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

Sono previste più tipologie di polizze che differiscono tra loro in funzione degli eventi assicurabili oppure della modalità di applicazione dell'aliquota di franchigia che può risultare fissa o scalare.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

FRANCHIGIE, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE IN CASO DI SOLA COPERTURA AGEVOLATA

Il contratto prevede l'applicazione di una franchigia fissa oppure scalare.

La franchigia è espressa in percentuale ed è applicata in detrazione alla percentuale del danno subito in garanzia.

Esempio franchigia fissa:

Franchigia 10%				
Danno	franchigia	danno liquidato	valore assicurato in garanzia	indennizzo
8%	10%	0%	€ 1.000,00	€ -
12%	10%	2%	€ 1.000,00	€ 20,00
85%	10%	75%	€ 1.000,00	€ 750,00



Esempio franchigia scalare:

Franchigia 30%				
danno	franchigia	danno liquidato	valore assicurato in garanzia	Indennizzo
8%	30%	0%	€ 1.000,00	€ -
32%	26%	6%	€ 1.000,00	€ 60,00
85%	10%	75%	€ 1.000,00	€ 750,00

Ai sensi della norme relative ai contributi pubblici il contratto agevolato prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando viene superata la soglia minima di danno (art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per soglia di danno si intende il superamento del limite minimo di danno del 20%, necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite.

Il contratto agevolato prevede che venga liquidato il danno per partita, al netto della franchigia, solo allorché sia superata la soglia di danno.

Qualora venga superata la soglia (24,2%) la copertura agevolata opera come di seguito riportato nell'esempio n.1:

Esempio n.1

Partite assicurate (tutta la produzione aziendale relativa ad una specie botanica relativa ad un medesimo comune)							
Partite	Valore assicurato	Danno %	Danno lordo – senza applicazione di limitazioni all'indennizzo (soglia e franchigia)	Soglia di danno	Franchigia fissa	Danno liquidato con l'applicazione della soglia e della franchigia prevista dalla copertura agevolata	Indennizzo
1	€ 3.000,00	5%	€ 150,00		10%	0%	€ -
2	€ 5.000,00	12%	€ 600,00		10%	2%	€ 100,00
3	€ 8.000,00	35%	€ 2.800,00		10%	25%	€ 2.000,00
4	€ 2.000,00	40%	€ 800,00		10%	30%	€ 600,00
Totale	€ 18.000,00		€ 4.350,00	24,2%			€ 2.700,00

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio a quanto previsto agli articoli 12, 13 e 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

FRANCHIGIE, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE IN CASO DI OPZIONE PER LA COPERTURA INTEGRATIVA

Il contratto prevede l'applicazione di una franchigia fissa.

La franchigia è espressa in percentuale ed è applicata in detrazione alla percentuale del danno subito in garanzia.



Esempio:

Franchigia 10%				
danno	franchigia	danno liquidato	valore assicurato in garanzia	indennizzo
8%	10%	0%	€ 1.000,00	€ -
12%	10%	2%	€ 1.000,00	€ 20,00
85%	10%	75%	€ 1.000,00	€ 750,00

Al sensi delle norme relative ai contributi pubblici, il contratto agevolato a cui la copertura integrativa fa riferimento, prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando viene superata la soglia di danno.

Per soglia di danno si intende il superamento del limite minimo di danno del 20%, necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite.

Il contratto agevolato prevede che venga liquidato il danno per partita, al netto della franchigia, solo allorquando sia superata la soglia di danno.

Nell'esempio sotto riportato non essendo superata la soglia (18,8%), a livello di intera produzione aziendale, l'indennizzo viene corrisposto in base alla copertura integrativa in base alla quale la produzione dichiarata nel certificato di assicurazione agevolato al quale la copertura integrativa fa riferimento, limitatamente ai danni provocati dalle avversità assicurate da detta copertura integrativa, viene garantita per i danni ricadenti nella fascia di danno compresa fra la franchigia prevista contrattualmente dalla copertura integrativa e la soglia di danno del 20%. Detta franchigia opera anche sui danni eccedenti la soglia sino al raggiungimento della franchigia prevista contrattualmente dalla copertura integrativa, fermo in ogni caso quanto previsto all'art.15 delle condizioni generali di assicurazione (Scoperto e limite di indennizzo).

Esempio n.2

Partite assicurate (tutta la produzione aziendale relativa ad una specie botanica relativa ad un medesimo comune)							
Partita	Valore assicurato	Danno %	Danno lordo - senza applicazione di limitazioni all'indennizzo (soglia e franchigia)	Soglia di danno	Franchigia fissa	Danno liquidato dalla copertura integrativa non agevolata al netto della franchigia	Indennizzo
1	€ 3.000,00	25%	€ 750,00		10%	15%	€ 450,00
2	€ 5.000,00	20%	€ 1.000,00		10%	10%	€ 500,00
3	€ 8.000,00	12%	€ 960,00		10%	2%	€ 160,00
4	€ 2.000,00	34%	€ 680,00		10%	24%	€ 480,00
Totale	€ 18.000,00		€ 3.390,00	18,8%			€ 1.590,00

Qualora venga invece superata la soglia (24,2%) la copertura integrativa non opera, ma interviene quella agevolata, come riportato nel seguente esempio n.3



Esempio n.3

Partite assicurate (tutta la produzione aziendale relativa ad una specie botanica relativa ad un medesimo comune)							
Partite	Valore assicurato	Danno %	Danno lordo - senza applicazione di limitazioni all'indennizzo (soglia e franchigia)	Soglia di danno	Franchigia fissa	Danno liquidato con l'applicazione della soglia e della franchigia prevista dalla copertura agevolata	Indennizzo
1	€ 3.000,00	5%	€ 150,00		10%	0%	€ -
2	€ 5.000,00	12%	€ 600,00		10%	2%	€ 100,00
3	€ 8.000,00	35%	€ 2.800,00		10%	25%	€ 2.000,00
4	€ 2.000,00	40%	€ 800,00		10%	30%	€ 600,00
Totale	€ 18.000,00		€ 4.350,00	24,2%			€ 2.700,00

Il contratto prevede l'applicazione di una franchigia scalare.

La franchigia è espressa in percentuale ed è applicata in detrazione alla percentuale del danno subito in garanzia.

Ai sensi delle norme relative ai contributi pubblici, il contratto agevolato prevede che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quanto viene superata la soglia di danno.

Per soglia di danno si intende il superamento del limite minimo di danno del 20%, necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite.

Il contratto agevolato prevede che venga liquidato il danno per partita, al netto della franchigia, solo allorquando sia superata la soglia di danno.

Qualora venga superata la soglia (24,2%) la copertura agevolata opera come di seguito riportato nell'esempio n. 4

Esempio n. 4

Partite assicurate (tutta la produzione aziendale relativa ad una specie botanica relativa ad un medesimo comune)							
Partite	Valore assicurato	Danno %	Danno lordo - senza applicazione di limitazioni all'indennizzo (soglia e franchigia)	Soglia di danno	Franchigia scalare applicata	Danno liquidato con l'applicazione della soglia e della franchigia prevista dalla copertura agevolata	Indennizzo
1	€ 3.000,00	5%	€ 150,00		30%	0%	€ -
2	€ 5.000,00	12%	€ 600,00		30%	0%	€ -
3	€ 8.000,00	35%	€ 2.800,00		20%	15%	€ 1.200,00
4	€ 2.000,00	40%	€ 800,00		10%	30%	€ 600,00
Totale	€ 18.000,00		€ 4.350,00	24,2%			€ 1.800,00

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio a quanto previsto agli articoli 12, 13 e 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In presenza di una copertura integrativa, la produzione dichiarata nel certificato di assicurazione agevolato al quale la copertura integrativa fa riferimento, limitatamente ai danni provocati dalle avversità assicurate da detta copertura integrativa, viene garantita per i danni ricadenti nella fascia di danno compresa fra la franchigia prevista contrattualmente dalla copertura integrativa e la soglia di danno del 20%.



Detta franchigia opera anche sui danni eccedenti la soglia sino al raggiungimento della franchigia prevista contrattualmente dalla copertura integrativa, fermo in ogni caso quanto previsto all'art.15 delle condizioni generali di assicurazione (Scoperto e limite di indennizzo).

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata per partita.

Partite assicurate (tutta la produzione aziendale relativa ad una specie botanica relativa ad un medesimo comune)							
Partita	Valore assicurato	Danno %	Franchigia scalare applicata nella copertura agevolata	Franchigia applicata nella copertura integrativa non agevolata	Indennizzo copertura agevolata	Danno liquidato dalla copertura integrativa non agevolata	Indennizzo copertura integrativa non agevolata
1	€ 3.000,00	5%	30%	10%	€ -	0%	€ -
2	€ 5.000,00	12%	30%	10%	€ -	2%	€ 100,00
3	€ 8.000,00	35%	20%	10%	€ 1.200,00	10%	€ 800,00
4	€ 2.000,00	40%	10%	10%	€ 600,00	0%	€ -
Totale	€ 18.000,00				€ 1.840,00		€ 900,00

5. Scoperto e Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita da applicarsi al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto (art.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, alla percentuale di danno riscontrata si detrae la franchigia contrattuale e successivamente l'eventuale scoperto. Qualora il danno netto risulti superiore al limite di indennizzo, l'indennizzo verrà calcolato in base al limite di indennizzo. In caso contrario l'indennizzo verrà calcolato in base all'aliquota di danno al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto.

Esempio N.1 -

Val. Ass.to €	Danno %	Franchigia	Scoperto	Indennizzo al netto di franchigia e scoperto	Limite di Indennizzo	Indennizzo Liquidabile €
10.000,00	100%	30%	20%	58%	50%	5.000,00

Esempio N.2 -

Val. Ass.to €	Danno %	Franchigia	Scoperto	Indennizzo al netto di franchigia e scoperto	Limite di Indennizzo	Indennizzo Liquidabile €
10.000,00	90%	30%	20%	48%	==	4.800,00

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio a quanto previsto all'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Sono previsti i seguenti casi di nullità:

- Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro: art. 19;
- Esagerazione dolosa del danno: art. 20;
- Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta: art. 24;
- Perizia d'appello: artt. 25, 26, 27.



7. Riduzione del prodotto assicurato

E' prevista la possibilità di ridurre il valore assicurato in proporzione alla mancata produzione che dovesse verificarsi nel corso dello sviluppo e maturazione del prodotto assicurato a causa di un qualsiasi evento diverso da quelli oggetto di copertura. Tale facoltà è concessa per perdite superiori al 20% delle quantità assicurate originariamente. Si rinvia per un maggiore dettaglio a quanto previsto all'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. Legislazione applicabile

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

9. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società - SACE BT S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Piazza Poli 42 - 00187 Roma, Fax +39 06 697697714, E-mail: reclami@sacebt.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, da redigersi sulla base del modello pubblicato sul sito dell'Autorità stessa, devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito http://ec.europa.eu/fin-net/index_en.htm - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

10. Arbitrato

Per le controversie sulla quantificazione del danno e sull'indennizzo è previsto il ricorso ad un collegio di periti (art. 25 e ss., perizia d'appello).

Nel contratti relativi alle avversità atmosferiche delle produzioni agricole, l'obbligazione a carico della Compagnia per la natura del bene assicurato, deve essere definitiva e concordata tra le parti con il prodotto "in campagna". Pertanto in caso di ricorso all'arbitrato valgono le norme contrattuali relative alla "Perizia d'Appello".

I costi del perito di parte, sono a carico dell'assicurato, come la metà di quelli relativi all'eventuale terzo perito. Per le altre controversie resta comunque ferma la competenza dell'Autorità Giudiziaria.

SACE BT S.p.A.

Direttore Generale



SACE BT SpA
Sede Legale
Piazza Poli, 42 | 00187 Roma
T +39 06 6976971 | F +39 06 69769725
Indirizzo PEC: sacebt@pcart.postecart.it

Capitale Sociale € 56.539.356,00
Iscrizione al Reg. Imp. Roma
C.F. e P.IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle
imprese di Assicurazione e Riassicurazione

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di SACE SpA (unico socio)